

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE, RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE AREA SVILUPPO RURALE	
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura	svilupporurale@regione.fvg.it svilupporurale@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 270 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 74/AGFOR del 12/02/2016

Il vice direttore centrale Area sviluppo rurale

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli; 21 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"; 22 "Forestazione e imboschimento"; 81 "Aiuti di stato";

Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Vista la decisione C(2015) 6589 del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16/10/2015 n. 2033, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Atteso che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), ed in particolare gli articoli 6 e 7 della stessa che definiscono la nozione di bosco;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 81 "aiuti di stato" dispone che tutte le misure del Programma di Sviluppo Rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione Europea;

- ai sensi dei regolamenti (UE) n. 733/2013 e n. 702/2014 della Commissione gli aiuti al settore forestale possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 purché la base giuridica del regime ne rispetti in toto le condizioni;

- al fine di ottenere la registrazione della sottomisura 8.1 ai sensi della normativa sugli aiuti di stato e poter così procedere con l'emanazione dei regolamenti per l'erogazione dei contributi, è necessario che la base giuridica del regime contenga:

a) lo specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014, e in particolare agli articoli 1 " Campo di applicazione, 2 " Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 " Cumulo ", 9 " Pubblicazione e informazioni", 10 " Possibilità di evitare una doppia pubblicazione ", 11 " Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni" ,13 "Controllo", 32 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento " riportati nell'allegato A, "Determinazioni riguardanti aiuti alla forestazione e all'imboschimento, sottomisura 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";

b) il testo della scheda della sottomisura 8.1 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", con le operazioni: 8.1. 1. "Imboschimento e creazione di aree boscate" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 6589 del 24/9/2015, riportato nell'allegato B "sottomisura 8.1 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste";

Ritenuto pertanto necessario:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente decreto comprensivo dei suoi allegati e il link al sito web di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;

- subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e dei suoi allegati alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;

- attuare le disposizioni di cui al presente decreto e dei suoi allegati nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione, 2 " Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni" ,13 "Controllo", 32 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" del regolamento (UE) n. 702/2014;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Precisato inoltre che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

DECRETA

1. è approvato l'allegato A "Determinazioni in ordine all'inquadramento della sottomisura 8.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista della normativa degli aiuti di stato o" quale parte integrante e sostanziale al presente decreto";

2. è trasmessa alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente decreto comprensivo dei suoi allegati e il link al sito web di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;

3. l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e dei suoi allegati è subordinato alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;

4. sono attuate le disposizioni di cui al presente decreto e dei suoi allegati nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione, 2 " Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni" ,13 "Controllo", dell'art. 32 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" del regolamento (UE) n. 702/2014;

5. è dato atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al precedente punto due e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

6. si dispone la pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nonché ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.).

Il Vice Direttore Centrale
Area sviluppo rurale

